Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Marina Santarelli	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 29 gennaio 2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In relazione ad una apertura di credito in c/c scaduta in data 31 ottobre 2010, non rinnovata dall'intermediario e ripianata progressivamente tra il novembre 2010 e il marzo 2012, il ricorrente chiede il rimborso della *commissione di massimo scoperto*, a suo dire contabilizzata dall'intermediario sotto la generica voce *spese*, affermando che gli interessi extralegali così applicati sono risultati aggiuntivi rispetto agli interessi passivi, alla commissione di messa a disposizione fondi e alle spese di tenuta del conto. Altre questioni correlate al mancato rinnovo alla sua scadenza della citata apertura sollevate nel reclamo non sono state riproposte in questa sede.
Quanto all'ammontare degli interessi extra-legali asseritamente addebitati il ricorrente non fornisce né conteggi né specifiche indicazioni in merito all'entità del superamento del tasso legale che nel reclamo indica genericamente in migliaia di euro (*"come si evince facilmente dai resoconti trimestrali dell'intero periodo*") e per la cui esatta determinazione sembra volersi rimettere ad "*una semplice perizia aritmetica sui rendiconti*".

L'intermediario, a sua volta, respinge la richiesta di rimborso delle somme contestate, già in sede di reclamo, e successivamente nelle proprie controdeduzioni, ed eccepisce (i) di non aver affatto applicato *commissioni di massimo scoperto*, abolite nella sua contrattualistica in conformità al disposto legislativo con decorrenza 28 giugno 2009; (ii) la piena legittimità del corrispettivo denominato *commissione di affidamento*, predeterminato in misura onnicomprensiva, a fronte della messa a disposizione di somme a favore del cliente, applicato nella specie in misura mai eccedente i limiti di legge; (iii) la piena legittimità della voce di spesa costituita dal c.d. *recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità*, contrattualmente determinato e puntualmente applicato; (iv) la genericità delle contestazioni relative agli interessi extra-legali di cui non viene fornito neppure un conteggio ovvero una sommaria quantificazione.

DIRITTO

Non del tutto priva di fondamento è la contestazione di genericità del ricorso sollevata dall'intermediario. Il ricorrente, infatti, omette di indicare quale sarebbe stato il tasso usurario in concreto applicato e non fornisce alcun conteggio in relazione allo scostamento tra i tassi applicati e quello massimo *pro tempore* vigente nonché in merito ad una errata capitalizzazione degli interessi (rispetto alla quale, peraltro, le disposizioni negoziali sono conformi ai principi vigenti in materia: cfr. deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, attuativa dell'art. 120, comma 2 del TUB secondo cui "*nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori*"). Poiché è noto che all'Arbitro Bancario Finanziario è preclusa qualsivoglia attività di tipo consulenziale (Dec. 272/12; 1551/2012, 1491/2012), anche solo finalizzata alla verifica della congruità delle spese o degli interessi addebitati, il ricorso verrà esaminato limitatamente a quelle domande che, in una lettura complessiva delle argomentazioni proposte, appaiono apprezzabili alla luce degli elementi forniti.
Ciò premesso, appare dalla documentazione contrattuale che dalla data del mancato rinnovo della facilitazione non vi è stata alcuna operazione 'creditizia' e sul conto risultano solo gli addebiti di *routine* e gli accrediti finalizzati al progressivo rientro sull'esposizione. Risulta, altresì, che tra gli importi addebitati dall'intermediario si rinviene, oltre agli interessi passivi e alle spese di tenuta del conto, la "*commissione per scoperto / sconfinamento di conto*", calcolata ad un costo unitario per ciascun giorno di sconfinamento, ma poi addebitata, alla voce *spese,* per un importo inferiore, senza ulteriori spiegazioni (non fornite neppure in sede di controdeduzioni).
Tale commissione viene giustificata dall'intermediario con "*la necessità di far fronte ai costi di istruttoria d'urgenza per autorizzare eventuali sconfinamenti*" – di fatto creatisi in seguito al mancato rinnovo della facilitazione e al non immediato ripianamento – e con "*l'intensificazione e il potenziamento delle attività di controllo espletate … in relazione alle posizioni globalmente considerate di clienti che hanno evidenziato sconfinamenti rispetto alle linee di credito concesse*".
Ora, se tale "*commissione*" appare in astratto legittima in quanto conforme alle condizioni fissate dall'art. 2 bis D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (e parzialmente abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), in concreto, nella specie, la spesa "*recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità*" (così il contratto di conto corrente in essere) è dichiaratamente riferita, in assenza di fido, ad un recupero spese forfettario per il servizio di messa a disposizione dei fondi, cui la banca non è contrattualmente tenuta.

In conformità a precedenti decisioni dell'ABF (*cfr.* decisione n. 64 del 13 gennaio 2012), "*tale spesa, o commissione, deve ritenersi illegittima, laddove è legittimo il pagamento degli interessi sulle somme utilizzate. Essa commissione, infatti, prevede il pagamento di un corrispettivo in favore della banca ogni qual volta questa faccia credito al cliente in mancanza di una liquidità sul conto: si tratta, a ben vedere, di un vero e proprio "prezzo" che il cliente paga per ottenere dalla banca un servizio di credito in assenza o in eccedenza rispetto al fido accordato. Appare allora evidente come detta clausola violi l'art. 2-bis, comma 1, d. l. n. 185/2008, nella parte in cui dispone che sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido*. *Non servirebbe rilevare in senso contrario che la clausola in esame, formalmente denominata "spesa", non richiami espressamente nella propria denominazione la commissione di massimo scoperto prevista dall'art. 2-bis citato, in quanto è da ritenere che la detta disposizione si applichi a tutte le clausole, comunque qualificate e denominate, che prevedano una remunerazione commisurata all'utilizzo di un credito concesso dalla Banca. E tale è certamente anche la "spesa" di cui si discute"*.
Alla luce di quanto riferito, in base all'analisi degli estratti conto prodotti dal ricorrente, così come confermato dalla resistente nelle sue controdeduzioni, risultano addebitate, nel periodo IV trimestre 2010 / I trimestre 2012, a titolo di "*commissione affidamento*", *spese* per complessivi Euro 741,74. Tale importo è da considerarsi per le ragioni che precedono illegittimamente addebitato e dovrà, pertanto, essere restituito.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 741,74.

Il Collego dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO